

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, relativa all'insegnamento dello sci » (1555) (D'iniziativa dei deputati Graneli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 714, 715, 716 e passim
BENEDETTI	717, 718
CORRIAS Alfredo	720
DALVIT, relatore alla Commissione	714, 716, 270
GIANQUINTO	719
RIGHETTI	720
SOTGIU	715, 716
TREU	716
VOLGGER	719

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bissori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Galante Garrone, Gianquinto, Li Causi, Murmura, Naldini, Palumbo, Perna, Preziosi, Righetti, Sotgiu, Tesauro, Treu, Venanzi e Volgger.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Fabiani e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Benedetti e Filetti.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

V E N A N Z I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci** » (1555), **d'iniziativa dei deputati Granelli ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Granelli, Ballardini, Anselmi Tina, Arnaud, Biondi, Compagna, Ferioli, Galli, Guerrini Giorgio, Marchetti, Riz, Rognoni, Salvi e Serrentino: « **Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci** », approvato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore ».

Prego il senatore Dalvit di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DALVIT, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge torna alla nostra attenzione dopo la pausa estiva, e dopo che brevemente lo esaminammo a fine giugno in sede referente, senza peraltro approfondire molto il tema. Durante i mesi scorsi ho avuto dei contatti con i colleghi delle altre forze politiche, senza però che da tali contatti emergesse la prospettiva di una posizione unanime della Commissione a favore del disegno di legge stesso. A questo punto è do-

veroso, perciò, che io dia qualche indicazione sul disegno di legge e sull'*iter* da esso percorso prima che noi lo potessimo discutere oggi in sede deliberante.

Esso trae origine da una più vasta proposta di legge presentata alla Camera da deputati di varie parti politiche; proposta di legge che consisteva in diversi articoli, e contemplava una regolamentazione, a mio giudizio, abbastanza organica della materia. Detta proposta di legge, presentata l'11 novembre 1970, si proponeva l'istituzione di un albo professionale dei maestri di sci e di un registro nazionale degli aiuto-maestri, per la tutela dell'insegnamento dello sci. L'*iter* della proposta non fu facile, ed il testo originario fu a un certo punto sostituito dal testo attuale che, nei confronti del primo, appare meno organico. Questa sostituzione del testo originario, accolta dalla 2^a Commissione della Camera dei deputati alla quasi unanimità, fu dovuta alla necessità di far entrare rapidamente in vigore una normativa intesa a tutelare la serietà della professione di maestro di sci: ciò perchè si erano verificati dei grossi inconvenienti, dei quali ha parlato largamente la stampa, proprio in relazione alla indiscriminata presenza sui campi di sci di maestri più o meno improvvisati. Questo fatto non poteva non sollevare le giuste preoccupazioni, ed anche il risentimento dei maestri usciti da scuole regolari ed in possesso di requisiti tali da garantire un esercizio qualificato della professione. Sarebbe lungo dire delle varie vicende e delle infuocate polemiche al riguardo tra la FISCI, l'AMSI, il CONI, la COSCUMA ed altre istituzioni od associazioni interessate nel settore. È chiaro che non si tratta solo di un problema di carattere sindacale. C'è anche l'aspetto sindacale, per la cui soluzione il disegno di legge in esame può comunque costituire una valida base. Ma, a mio giudizio, esso pone le premesse perchè si possa operare con serietà nel campo dell'insegnamento dell'uso degli sci, nelle numerosissime località di tutta l'Italia dove d'inverno la gente va sempre più numerosa a sciare.

Potrei dire a questo punto che l'Associazione maestri di sci, che è l'unica istituzio-

1^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

ne in grado di rappresentare la volontà dei maestri di sci italiani, è — e non solo da oggi, peraltro — d'accordo col testo sottoposto al nostro esame, il quale, come ho già detto, si propone come obiettivo esclusivo quello di dare una configurazione giuridica valida ad ogni effetto ai maestri di sci. Posso dire, a tale proposito, che sono in possesso di una lettera, inviata dal presidente dell'AMSI, nella quale mi si ribadiscono i concetti che ho già esposto, e si insiste per una possibile sollecita approvazione del disegno di legge, prima dell'inizio della nuova stagione invernale. Si tenga presente che con la regolamentazione proposta si porrebbe un valido argine all'abusivismo soprattutto organizzato, e si creerebbero i presupposti per una organica sistemazione dell'attività di insegnamento dello sci. E ciò anche per andare incontro alle esigenze della categoria, tanto più che, purtroppo, giungono voci circa l'imminente costituzione di nuove associazioni, come quella delle Giubbe verdi, ed altra analoga in gestazione vicino Vicenza.

Onorevoli colleghi, il caos che ci fu l'anno scorso non si deve ripetere quest'anno: siamo ancora in tempo, approvando — come oso confidare — il testo che mi onoro di illustrare, a rimuovere un grosso ostacolo per il buon funzionamento del settore.

Resta, è vero, il problema delle interferenze della disciplina proposta con le competenze attribuite alle Regioni. Sono in grado di comunicare alla Commissione che gli interessati hanno già dato mandato a un comitato di studiare la formulazione di una organica proposta di legge per la regolamentazione della materia, con riferimento anche alle competenze delle Regioni e all'opportunità che venga affidato alle autorità amministrative il rilascio della licenza, come premessa per l'istituzione di un albo di categoria, tendente a garantire e a tutelare la professione di maestro di sci.

Il disegno di legge al nostro esame consta di un articolo unico molto breve che suona così: « Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: " Per l'eser-

cizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, è necessario ottenere la licenza del questore " ».

L'attuale articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non menziona, infatti, i maestri di sci, nè menziona le guide alpine, la cui attività pure deve avere una regolamentazione che ne garantisca le funzioni e colmi le ancora gravi lacune sul piano del trattamento previdenziale ed assistenziale. Ora, anche attraverso l'uniformizzazione del regime giuridico del rilascio delle licenze, si creano le premesse per una regolamentazione più organica di tutto il settore. Finora si era ovviato alla carenza grazie all'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma ciò ha dato luogo a grossi inconvenienti in sede di applicazione, dato che detta disposizione regolamentare non ha valore di legge. Approvato il disegno di legge in esame, perciò, la procedura per ottenere la licenza — una procedura ormai collaudata dalla lunga esperienza fatta nel settore delle licenze per le guide alpine ed i portatori — sarà estremamente semplice.

Per i motivi esposti mi permetto di invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

S O T G I U . Riteniamo anche noi che questa materia debba essere regolamentata: su questo non c'è dubbio. Il dubbio riguarda invece se debba essere regolamentata in questo modo. L'abilitazione all'esercizio di una certa professione può esser concessa solo da persona che abbia competenza in quella data professione. Quando si fa un esame di stato per l'esercizio di una determinata professione, c'è una commissione di tecnici che accerta la competenza del candidato ad esercitare quella determinata professione. Ora, non si vede come il questore possa essere competente a stabilire se Tizio, Caio o Sempronio possano esercitare il mestiere di guida, di interprete, di corriere, eccetera, o

1^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

addirittura possano praticare l'insegnamento dello sci.

Nel questore, cioè, non si vede un organo tecnico: egli è soltanto abilitato dal punto di vista politico.

PRESIDENTE. La nota tragica è data dal fatto che i tecnici sono sempre improvvisati...

SOTGIU. Ciò che il questore può fare è rilasciare o meno la licenza, sulla base di una valutazione che prescindendo dall'accertamento delle competenze specifiche. Ecco perchè il disegno di legge ci lascia molto perplessi, anche se riteniamo che la materia debba essere disciplinata, analogamente a quanto è già previsto per l'insegnamento di altre attività sportive. Si prendano, ad esempio, gli allenatori di calcio: per svolgere quella professione bisogna seguire un corso, bisogna superare degli esami; esiste, cioè, una regolamentazione ben precisa.

Certo, si possono fare delle proposte, ma, in ultima analisi, si potrebbe anche giungere ad elaborare un testo completamente nuovo rispetto a quello che ci è stato proposto. D'altro canto non capisco perchè si sia voluto abbandonare il disegno di legge originario, sostituendolo con questo che altro non prevede se non una modifica limitata ad una norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

TREU. Le guide ed i maestri di sci esercitano la loro attività su un materiale umano particolare, su giovani inesperti. Conseguentemente esiste il problema di come l'autorità amministrativa competente al rilascio delle licenze possa acquisire i necessari elementi di giudizio per accertare l'idoneità all'esercizio di questa delicatissima professione. Ebbene, dal momento che il CONI ha in ogni regione i suoi organismi rappresentativi, il giudizio tecnico di idoneità all'esercizio della professione in questione potrebbe essere demandato agli organi della Federazione italiana sport invernali (FISI), aderente al CONI, esistenti, appunto, nell'ambito regionale (nel Veneto, ad esempio, la FISI è stata completamente ristrutturata).

D'altro canto, non vedo come tale licenza debba essere concessa sulla mera base dell'accertamento dei precedenti penali del richiedente.

DALVIT, relatore alla Commissione. Il disegno di legge propone la modifica del solo primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma è necessario, a questo punto, dar lettura anche degli altri due commi, che recitano:

« Oltre quanto è disposto dall'articolo 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente ».

L'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inoltre, stabilisce:

« Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.

Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo » (esame orale su: topografia della zona; tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso), « essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla Federazione italiana sport invernali ».

La FISI è una delle federazioni che compongono il CONI e regolano la COSCUMA. Essa provvede agli esami di idoneità tecnica per gli aspiranti maestri di primo, secondo e terzo grado, come previsto dal nuovo regolamento. La COSCUMA è composta di sette membri di cui tre sono nominati dalla FISI e quattro, maestri di sci, sono nominati sempre dalla stessa Federazione su proposta dell'AMSI.

Il questore deve verificare soltanto se esistono i requisiti richiesti. Non c'entra niente il giudizio sulla buona condotta, dal momento che tale requisito è richiesto a tutti coloro che esercitano questo mestiere. È giusto perciò il rilievo che la materia non è di competenza del questore: nella provincia di

1^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

Trento, ad esempio, da quando esiste il regime di autonomia speciale, è il presidente della provincia che interviene.

B E N E D E T T I . Sabato scorso ho partecipato a Bardonecchia ad una riunione indetta dai sindacati dell'edilizia, nel corso della quale sono stati denunciati i delitti commessi da una vera e propria mafia che opera nel settore. In quella sede è stata richiamata l'attenzione sul fatto che la legislazione italiana non prevede una regolamentazione delle imprese edili, nel senso che chiunque può costituire un'impresa del genere, per cui non si rendono possibili misure di carattere giuridico in un settore che, pur annoverando centinaia di migliaia di lavoratori, registra continui « omicidi bianchi » e le più grandi scelleratezze conosciute.

A Bardonecchia i maestri di sci erano circa duemila, ed hanno protestato, con l'occupazione delle piste, contro una legge che fa dipendere la loro professione...

P R E S I D E N T E . La prego di non esulare troppo dall'argomento oggetto della nostra discussione.

B E N E D E T T I . Onorevole Presidente, la sua sensibilità giuridica avrà avvertito senz'altro il senso di stupore che noi proviamo nell'esaminare un provvedimento che fa dipendere dalla licenza del questore l'attività dei maestri di sci.

P R E S I D E N T E . Vi sono, nell'esercizio di tale attività, aspetti che investono l'ordine pubblico. Lei sa bene che negli altri Stati vi sono norme apposite che disciplinano la materia al fine di evitare qualunque possibilità di turbamento non solo dell'ordine pubblico, ma anche dell'educazione dei giovani.

B E N E D E T T I . Onorevole Presidente, ho chiamato in causa l'edilizia solo per dire che nella legislazione italiana, mentre per un'attività che riguarda migliaia e migliaia di lavoratori non esiste una regolamentazione precisa, per svolgere la professione di maestro di sci si richiede la licenza

del questore. Tuttavia, se tale osservazione non è stata intesa nel suo reale significato, che era quello di far meglio risaltare il motivo di scandalo per noi insito nella proposta di affidare al questore la regolamentazione dell'attività dei maestri di sci, la ritiro.

Desidero ricordare al senatore Dalvit che, nel momento in cui il Senato si apprestò ad esaminare il disegno di legge oggi in discussione, vi fu una presa di posizione dei maestri di sci e delle scuole non solo delle Alpi occidentali, ma anche di altre regioni d'Italia. Noi avevamo sollecitato, unitamente alle scuole interessate (il mio Gruppo, fra l'altro, aveva pregato in proposito il senatore Dalvit, il quale aveva aderito all'invito), degli incontri, sia pure informali, con i rappresentanti delle stesse, i quali avevano manifestato delle riserve sul provvedimento. Riserve che non scaturivano soltanto dall'umiliazione dell'assoggettamento di una professione come questa all'autorizzazione degli organi di pubblica sicurezza, quanto, viceversa, dal fatto che tale autorizzazione sanzionava il monopolio della FISI, che non è un organo rappresentativo dei maestri di sci. Esso è un organismo strutturato in maniera burocratica, che emana non da coloro che traggono il loro sostentamento dall'insegnamento dello sci, ma, soprattutto, dalle grandi imprese che si occupano di sport invernali.

Tuttavia, è intervenuto lo *staff* dell'Associazione dei maestri di sci, in particolar modo la presidenza: si è tenuta un'assemblea a Bormio estremamente confusa, al termine della quale le conclusioni sono state presentate come espressione di tutta l'assemblea — mentre, viceversa, si è verificata una notevole contestazione —, e le consultazioni auspiccate non si sono avute.

P R E S I D E N T E . Alla Presidenza della Commissione non è pervenuta alcuna richiesta di udienza conoscitiva: se ciò si fosse verificato, non avrei mancato di informarne i commissari.

B E N E D E T T I . Non è stata fatta una istanza di udienza conoscitiva perchè coloro che la richiedevano avevano anche il senso delle proporzioni. È stata auspicata

1^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

però una presa di contatto sul piano informale. A parte le indagini conoscitive formalmente instaurate, vi possono essere altre forme di presa di conoscenza della realtà: analogamente a quanto succede per il Parlamento, per i Ministri, per i relatori che ricevono pacchi di lettere e telegrammi, e ne prendono atto oppure no.

È necessaria una nuova disciplina? Tutta la categoria, senza dubbio, invoca una diversa disciplina che riconosca la categoria dei maestri di sci, e soprattutto l'associazione in cui si riuniscono gli appartenenti alla categoria stessa.

Questo disegno di legge è stato presentato in modo drammatico e apocalittico, quasi accompagnato dal dilemma: o si approva questo disegno di legge, o la categoria rimane allo sbaraglio.

Il collega Dalvit sa benissimo che ci sono delle sentenze della magistratura che riconfermano invece la validità, ai fini della disciplina attuale della professione di maestro di sci, della legislazione precedente. Ci sono delle sentenze che hanno confermato la validità sia dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia del regolamento che estende ai maestri di sci la disciplina contemplata nell'articolo 123. La fretta che in sede di discussione alla Camera dell'originaria proposta di legge Granelli è stata impressa dalle sollecitazioni di alcuni personaggi di alto livello della categoria, della FISCI e dei maestri di sci, è una fretta fuori posto. Che noi abbiamo interpretato come la fretta di liquidare la proposta di legge Granelli così come era stata formulata all'inizio, perchè dava alla disciplina della materia tutta un'altra impostazione: tale proposta di legge riconosceva una giusta partecipazione alla categoria ed affrontava il problema della regolamentazione della sua attività in maniera organica e, pur contenendo alcuni aspetti che la nostra parte politica non condivideva, costituiva tuttavia una buona base di discussione. Si è voluto liquidare alla Camera la proposta di legge Granelli con la sua sostituzione affrettata con il testo che abbiamo oggi all'esame.

P R E S I D E N T E . Lei, giustamente forse, è addolorato per una situazione che si

è determinata; ma noi in Parlamento dobbiamo seguire la costante tradizione del rispetto di noi stessi. Non si leva mai un sospetto, una critica, che vada oltre certi limiti, nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Lei ha usato delle parole pesanti. Non è contro gli assenti che si può parlare: il Parlamento è fatto per il contrasto a viso aperto, tra presenti che discutono. La invito formalmente a dire quali sono i personaggi di alto livello cui ha fatto riferimento, perchè non è possibile gettare ombre sull'altro ramo del Parlamento.

B E N E D E T T I . Forse il mio pensiero è stato frainteso perchè può darsi che io mi sia espresso male. Ripeto quello che ho detto: all'altro ramo del Parlamento era in discussione il disegno di legge Granelli, molto organico, che introduceva dei principi nuovi e che costituiva una ottima base di discussione. A un certo momento, senza che se ne possano rilevare i motivi dal resoconto della discussione — non ci sono stati, infatti, interventi frontali, contestativi, da parte di nessuno, ma sono stati anzi espressi apprezzamenti nei confronti del testo della proposta di legge Granelli — a un certo momento, dicevo, è spuntato fuori l'articolo unico, l'articolo che prevede il rilascio della licenza da parte del questore. Io ho accennato a pressioni esterne e posso confermare che all'altro ramo del Parlamento c'è stata questa incredibile situazione: senza alcun motivo è spuntato fuori l'articolo unico ora in discussione.

La conclusione cui si è arrivati è che alti personaggi quali il signor Tommasini, presidente dell'AMSI ed altri estranei al Parlamento, hanno esercitato pressioni per cercare di far ritornare a galla l'articolo relativo al questore. Desidero che ciò sia messo a verbale. Questo intendevo dire, signor Presidente, e niente altro: nulla di offensivo per l'altro ramo del Parlamento il quale non ha fatto altro che compiere una scelta nell'ambito dei suoi poteri sovrani. La mia opinione è che, invece, sarebbe stato più opportuno per la categoria prendere come base di discussione la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Granelli nella sua formulazione originaria. È indispensabile far

1^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

cessare il monopolio della FISI nel settore ed elaborare una disciplina democratica, amministrata dalla categoria, sia pure con il controllo della Federazione italiana sport invernali, degli organi dello Stato, eccetera.

Questi i motivi della nostra opposizione. Ed essa è tanto più giustificata se si pensi che molti colleghi — anche di altra parte — hanno delle perplessità sul provvedimento che concreta un'assurdità giuridica la quale non può essere avvalorata da alcuna considerazione: tali perplessità sono confermate, del resto, dal fatto che la Commissione torna solo ora, in novembre, a discutere il provvedimento stesso.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente che non si può parlare di ritardo per il fatto che solo oggi il provvedimento viene discusso in sede deliberante. Dal momento che mi era stata prospettata, dal relatore e da altri colleghi, l'opportunità di approfondire il problema e di consentire loro l'analisi dei diversi punti di vista, sono stato io a differire per diverso tempo la discussione del provvedimento. Nel momento in cui, però, mi è stato riferito che era stata raggiunta un'intesa quasi completa su di esso, ne ho disposto l'inserimento all'ordine del giorno.

Sono molto meravigliato del fatto che, dopo che mi è stato comunicato tale accordo — e per mia fortuna ciò risulta consacrato in un processo verbale in cui si è dato atto che tutti i Gruppi chiedevano concordemente che il provvedimento fosse deferito alla Commissione in sede deliberante —, si parli di ritardi dovuti a questo o quel motivo. La ragione è una sola: si è voluto approfondire il problema.

G I A N Q U I N T O . Se non ho capito male, alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore — il quale ha dato lettura dell'intero articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 238 del regolamento di esecuzione dello stesso testo unico — risulta che l'accertamento tecnico dell'idoneità dei maestri di sci è demandato ad altri organi diversi dal questore. Ora, mentre nessuno di noi ritiene che l'autorizzazione all'insegnamento dello sci possa prescindere

da un siffatto rigoroso accertamento, non vediamo come ad esso possa sovrapporsi un ulteriore sindacato del questore. Che cosa si richiede, onorevole Presidente, per consentire l'insegnamento dell'arte di pilotare un aereo? Volare è un'attività indubbiamente più pericolosa e complessa dello sci: eppure non mi risulta che l'attività degli istruttori di volo sia subordinata al sindacato del questore!

V O L G G E R . Nel nuovo statuto del Trentino-Alto Adige — approvato ultimamente con tanto slancio da parte di tutti i colleghi — la competenza legislativa ed amministrativa in materia di scuole di maestri di sci è attribuita alle provincie di Trento e di Bolzano. Di conseguenza nell'ambito di dette provincie le competenze attribuite al questore non hanno ragion d'essere. Per tale motivo dichiaro che il mio voto favorevole al provvedimento è subordinato alla esplicita previsione che la licenza cui esso si riferisce, nell'ambito delle provincie di Trento e di Bolzano, venga rilasciata dai presidenti delle rispettive Giunte provinciali.

In caso contrario comunico che la provincia di Bolzano ricorrerà alla Corte costituzionale contro il provvedimento, anche se esso reca la firma del mio collega di partito onorevole Riz.

P R E S I D E N T E . A questo punto, allo scopo di consentire al relatore ed a tutti i membri della Commissione la possibilità di approfondire lo studio dei numerosi emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge relativo alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali, in votazione questo pomeriggio in Aula, proporrei di togliere la seduta, rinviando ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento. Vorrei soltanto — per adempiere ad un mio dovere ma anche per richiamare l'attenzione degli esperti della materia su un punto fondamentale — dare un'assicurazione al collega Volgger. Ella, collega Volgger, molto opportunamente ha richiamato la nostra attenzione sulla competenza delle provincie di Trento e di Bolzano in materia, competenza che è tassativamente stabilita da una leg-

1^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

ge costituzionale. Nessun dubbio su questo punto. D'altra parte, come ella conosce meglio di me (perchè io conosco la situazione come legislatore e come studioso, ella la conosce da anni, per l'esperienza che ha concretamente vissuto del particolare regime autonomistico attribuito alle provincie di Trento e di Bolzano nell'ambito dell'ordinamento costituzionale italiano), pur non avendo avuto le suddette provincie alcuna attribuzione in via primaria in materia di pubblica sicurezza, i presidenti delle Giunte provinciali sono subentrati ai questori nell'esercizio delle attribuzioni di questi ultimi.

Lei, perciò, può essere tranquillo: questo provvedimento non viene ad incidere in alcun modo sulle competenze costituzionalmente garantite delle provincie di Trento e di Bolzano.

D A L V I T , *relatore alla Commissione.*
Io mi permetto di insistere per la conclusione della discussione del provvedimento e per la sua votazione in questa seduta, dato che il suo rinvio non giova a nulla.

C O R R I A S A L F R E D O . Il rinvio della discussione appare giustificato in relazione alle esigenze di approfondimento degli emendamenti al disegno di legge sui tribunali amministrativi regionali cui ha fatto riferimento il Presidente.

R I G H E T T I . Possiamo rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta, con l'impegno di concludere la discussione appunto nella prossima seduta.

D A L V I T , *relatore alla Commissione.*
Mi associo a questa proposta.

P R E S I D E N T E . Raggiunto l'accordo in questo senso, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI